

Sentenza CdS: i vettori devono verificare in base al Codice ambientale la natura del carico

Merci, rifiuti occulti sanzionati

Arresto fino a 2 anni per trasporto residui non autorizzato

I principi Ue del "chi inquina paga" e del dovere di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente impongono un dovere di diligenza in capo agli operatori economici

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

I trasportatori conto terzi di beni hanno l'obbligo di verificare accuratamente se quanto preso in carico dal mittente non costituisca, in realtà, un rifiuto. Poiché in caso positivo, e in assenza di specifica autorizzazione alla movimentazione di residui, il rischio è di essere sottoposti alle pesanti sanzioni penali previste dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Il principio è evincibile dalla recente sentenza del Consiglio di Stato 22 gennaio 2025 n. 456.

La fattispecie. Il caso alla base della pronuncia verte sulla movimentazione di materiale plastico effettuata, per conto del produttore, da parte di una impresa non dedita (da quanto si evince dalla pronuncia) al trasporto di rifiuti e pertanto priva della relativa autorizzazione. I documenti necessari per il trasporto rilasciati dalla ditta produttrice del materiale nonché mittente del carico descrivevano i beni da movimentare come "Pvc triturato", ossia polivinilcloruro frantumato in piccoli pezzi. Tali materiali, dopo il trasporto, erano stati rinvenuti dagli organi pubblici accertatori abbandonati in un'area di deposito, classificati come rifiuti (pericolosi, per la presenza di idrocarburi e metalli) e sottoposti a sequestro penale insieme ai luoghi. Al trasportatore era stata di conseguenza ordinata, in solido con il proprie-

tario del sito di rinvenimento, la rimozione dei rifiuti con conseguente obbligo di provvedere alla loro corretta gestione.

Nell'opporci alle contestazioni, il trasportatore aveva eccepito che la propria prestazione era stata effettuata a favore del mittente e produttore dei materiali sul presupposto che i beni non costituissero rifiuti e che quindi senza consapevolezza di tale loro reale natura. A giustificazione di tale convincimento, il trasportatore aveva indicato sia il documento di trasporto che una dichiarazione di accompagnamento formulata dal produttore ed indirizzata al destinatario, nella quale quanto conferito era descritto come "Mps"; ossia quale "materia prima secondaria", prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti che ha acquisito le caratteristiche tecniche, merceologiche e giuridiche per essere reimpresso nel ciclo produttivo al pari della materia prima vergine.

Le responsabilità del trasportatore. Con la sentenza 456/2025 la Magistratura definisce i parametri in base ai quali i vettori sono tenuti a verificare il contenuto della merce trasportata. La sentenza ricorda che i principi europei del "chi inquina paga" e del dovere di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente (posti alla base del Codice ambientale nazionale) impongono un dovere di diligenza in capo agli operatori economici affinché la loro attività non rechi danni all'ecosistema. Declinazione di tali principi, specifica il provvedimento, sono rinvenibili negli articoli 178 e 188 del Dlgs 152/2006, dalle cui disposizioni emerge la "responsabilità condivisa" di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, dal produttore dei residui all'impianto di trattamento finale, passando - appunto - per il trasportatore. Tali soggetti sono tutti titolari

di una "posizione di garanzia" in relazione alla corretta gestione dei rifiuti.

Tra tali soggetti - avvisa il Giudice - rientrano anche i trasportatori non abilitati alla movimentazione di rifiuti, a carico dei quali è addirittura esigibile uno specifico obbligo di diligenza, al fine di evitare lacune nel sistema di cooperazione disegnato dal Codice ambientale.

In ordine al contenuto della posizione di garanzia, la sentenza ritiene quindi applicabile anche al vettore di merci l'articolo 193, comma 7 del Codice ambientale, in base al quale occorre verificare la correttezza ed esattività dei documenti di trasporto nonché rilevare (quantomeno) difformità e/o anomalie agevolmente percepibili in base alla comune diligenza tra la descrizione dei materiali e la loro effettiva natura e consistenza.

Gli specifici obblighi di verifica. La sentenza elenca quindi le azioni esigibili dal trasportatore. In base alla pronuncia, tale soggetto deve provvedere nell'ordine a:

1) verificare l'esistenza in capo al mittente dell'autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti, finalizzata all'ottenimento della specifica Mps prevista dalle norme tecniche di riferimento;

2) acquisire una specifica certificazione (o comunque una scheda di prodotto) relativa alla conformità del materiale trasportato alle citate norme tecniche;

3) accertarsi che non vi sia difformità tra il materiale affidatogli e quello dichiarato dal conferitore.

Per la Corte tali obblighi non sono stati nel caso di specie adempiuti. Il trasportatore avrebbe infatti fatto affidamento, quanto alla natura di "non rifiuto" dei materiali in parola, solo su due documenti di dubbia affidabilità. In primo luogo, si evince dalla sentenza, su un documento di trasporto recante la generica dizione



di "Pvc triturato", la quale può in realtà indicare sia un rifiuto da sottoporre a processo di recupero che un materiale esitato da tale procedimento. Ciò in quanto, sottolinea la sentenza, il Pvc qualificabile come Mps (e quindi "non rifiuto") è esclusivamente quello prodotto secondo le norme tecniche previste dal Dm 5 febbraio 1998, che sul punto fa riferimento agli standard "Uni 10667".

In base alla pronuncia, mancando tale riscontro documentale non può quindi essere esclusa la colpa del trasportatore in ordine alla scorretta qualificazione del materiale movimentato. In secondo luogo, sottolinea la sentenza, non vale ad escludere la responsabilità del trasportatore l'esibizione da parte di questi di una ulteriore dichiarazione "di dubbia comprensibilità" quanto alla natura del carico indirizzata dal mittente del Pvc al destinatario dello stesso. Anzi, proprio la scarsa chiarezza della documentazione, avvisa il Giudice, avrebbe dovuto indurre il vettore ad ulteriori accertamenti. Per il Consiglio di Stato, infine, non appare aver rilevanza in tale contesto il dettato del Codice civile relativo agli obblighi del mittente nell'ambito del contratto di trasporto. Ciò in quanto il Giudice non ha

accolto l'eccezione difensiva per cui in base all'articolo 1683 (Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore) del C.c. "Il mittente deve indicare con esattezza al vettore (...) la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto." e di conseguenza "Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti."

Le conseguenze sanzionatorie. Nel caso di specie, come accennato, il trasportatore del Pvc è stato destinatario di un ordine di rimozione di rifiuti emanato dal Sindaco in forza dell'articolo 192 del Codice ambientale. L'ordinanza, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, ha colpito il trasportatore in qualità di corresponsabile nell'abbandono dei rifiuti in questione, obbligandolo in solido con gli altri responsabili dell'illecito - all'avvio alla corretta gestione. Tuttavia, il base al parallelo articolo 256 dello stesso Dlgs 152/2006, il reato di abbandono di rifiuti è comunque punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 26 mila euro; stesse sanzioni, lo ricordiamo, sono previste per il reato di tra-

sporto non autorizzato di rifiuti. Un illecito, quest'ultimo, al quale, in base alla sentenza 456/2025, appaiono dunque essere esposti tutti i trasportatori di ordinari beni che non effettuano analitiche verifiche sulla natura del carico che si accingono a movimentare. Verifiche che nel caso analizzato avrebbero dovuto essere (oggi) svolte sulla base delle "storiche" regole tecniche relative alle materie prime secondarie, ma che (domani) potrebbero necessitare di accertamenti basati sulla diversa disciplina dell'"End of waste".

Ricordiamo infatti che, in base al riformulato Codice ambientale, l'aggiornamento delle regole tecniche per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti avviene mediante nuovi e specifici provvedimenti ad hoc emanati dall'Unione europea, dal Ministero dell'Ambiente oppure dalle singole Autorità territorialmente competenti. Provvedimenti che man mano sostituiscono sul punto le storiche norme degli anni '90. Un puzzle di regole, dunque, che promette di impegnare notevolmente imprese, come i vettori di generiche merci, non sempre depositarie di approfondite conoscenze in merito alla normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti.

—© Riproduzione riservata—■

Trasportatori di merci, le ecoverifiche sul carico

Obbligo	Azione necessaria
Verifica dell'autorizzazione del mittente	1) controllare l'esistenza in capo al mittente dell'eventuale autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti, finalizzata all'ottenimento della specifica materia prima secondaria da trasportare
Acquisizione di documentazione tecnica	2) richiedere la specifica certificazione (o scheda di prodotto) relativa alla conformità del materiale da trasportare alle citate norme tecniche
Controllo di conformità	3) accertarsi che non vi siano difformità e/o anomalie agevolmente percepibili in base alla comune diligenza tra la descrizione dei materiali da trasportare e la loro effettiva natura e consistenza